



**LA VALUTAZIONE ANONIMA E LE SUE CONSEGUENZE SUL SISTEMA DELLA
RICERCA SCIENTIFICA**

di

Raffaele Di Raimo
*(Ordinario di Diritto Privato,
Facoltà di Giurisprudenza - Università del Salento)*

e

Vincenzo Tondi della Mura
*(Ordinario di Diritto Costituzionale,
Facoltà di Giurisprudenza - Università del Salento)*

27 luglio 2011

Potrebbe un concorso pubblico per l'accesso alle varie fasce della docenza universitaria essere svolto con commissari anonimi e con verbali secretati? In tal caso, quali sarebbero le garanzie riconosciute ai non idonei, legittimati solamente ad accedere ai propri giudizi e non a quelli dei vincitori? Non si tratta di interrogativi retorici di mezza estate. Una simile evenienza condiziona già ora la progressione di carriera all'interno di ogni fascia di docenza.

Muovendo dall'esigenza di valorizzare la meritocrazia nell'attività di ricerca, il sistema universitario è andato progressivamente avviluppandosi nella negazione di quanto perseguito. Solo formalmente i principi costituzionali posti a tutela della libertà di ricerca scientifica continuano a presidiare il magistero del singolo studioso; sostanzialmente essi sono svuotati

d'effettività e resi subalterni nei confronti di una valutazione esente dai vincoli di trasparenza, pubblicità e responsabilità propri di ogni valutazione pubblica. Il tutto, per giunta, sulla scorta di una sequenza di atti normativi meramente secondari, se non proprio di *soft law*. E così la meritocrazia si è risolta nel suo contrario, divenendo aleatoria e fonte di discriminazioni, censure e soverchierie.

A ben vedere, la meritocrazia sottoposta a valutazione anonima è suscettibile di condizionare doppiamente la ricerca scientifica: *ex ante*, con riguardo alla scelta dell'oggetto dell'indagine scientifica; *ex post*, con riferimento agli effetti provocati dalla mancata approvazione del progetto di ricerca sullo *status* del docente e sulla condizione dei giovani studiosi.

Per un verso, a differenza della valutazione concorsuale, l'oggetto d'indagine è reso individuabile non più sulla scorta dei tradizionali criteri dell'inclinazione personale e della preferenza scientifica, bensì in ragione dell'*appeal* verosimilmente attribuibile al progetto da parte degli anonimi commissari, quasi alla stregua di una trasposizione accademica del «politicamente corretto» (rilievo tanto più delicato in ragione dell'eventuale carattere culturalmente e/o politicamente, eticamente e religiosamente sensibile dell'oggetto della ricerca).

Per altro verso, il mancato finanziamento del medesimo progetto non solo si riflette negativamente sulle aspettative del singolo proponente; più ancora, incide sul relativo *status* giuridico e riduce altresì le opportunità dei giovani studiosi coinvolti nella ricerca. Al primo, da un lato, è precluso il godimento degli incentivi economici e degli altri meccanismi premiali eventualmente riconosciuti agli studiosi meritevoli, dall'altro, è condizionato l'accesso al ruolo di commissario in sede concorsuale. Del pari, ai secondi, da un lato, è escluso l'accesso agli eventuali modici finanziamenti predisposti ai fini del dignitoso sostentamento degli stessi, dall'altro, è preclusa la partecipazione a un'esperienza di ricerca non più solo individuale.

E così, in definitiva, unicamente l'accesso alla docenza è improntato ai principi costituzionali della libertà scientifica (art. 33), dell'eguaglianza fra i concorrenti “senza distinzione di religione e di opinione politiche” (art. 3, comma 1), dell'imparzialità, della trasparenza e della pubblicità della valutazione (art. 97), nonché della parità fra i colleghi (art. 33). La prosecuzione della carriera interna a ciascuna fascia di docenza, viceversa, è suscettibile di gravi restrizioni delle garanzie costituzionali coinvolte.

Vien solo da chiedersi: veramente può pensarsi che esistano metodi di valutazione di per sé adatti a sbaragliare qualsiasi stortura in chi vi ricorre? Che un metodo non meritevole sia capace di impedire ogni soverchieria, per il semplice fatto di perseguire un fine meritevole? Che l'irresponsabilità personale dei valutatori, sia pure metodologicamente sancita, favorisca

maggiormente la correttezza delle decisioni? Che, in tal senso, la responsabilità individuale nella valutazione (tipica dei concorsi pubblici) costituisca un ingombro alla serietà del processo decisorio?

Esemplificativa della dinamica rappresentata è l'ultima farsa dei progetti P.R.I.N che si è consumata in questi giorni.

Valutatori anonimi e destinati a rimanere tali hanno giudicato progetti non anonimi. Ne hanno decretato il successo o l'insuccesso. L'esito del giudizio è stato reso noto tramite la pubblicazione di una mera lista (dei progetti finanziati): nessuna motivazione e neanche il contenuto dei progetti. Nessuna trasparenza, dunque, nessuna garanzia e nessuna giustiziabilità, in un procedimento avente ad oggetto la disposizione di danaro pubblico.

Nihil sub sole novi, direbbe qualcuno. Invece no: molto di nuovo.

È, certo, una ben nota, già da qualche anno, disfunzione del sistema dei finanziamenti alla ricerca, che è stata reputata fino a oggi tutto sommato sopportabile e che, comunque, in fatto è stata sopportata per due ragioni:

a) si trattava di una porzione minima del finanziamento, il quale in misura assai più cospicua transitava invece dai Dipartimenti. L'importo era frazionato in misura tale da combinare un alto numero di sedi finanziate a un importo contenuto dei singoli finanziamenti. Non moltissimo si poteva fare con tali risorse. Poche cose non si potevano fare senza di esse;

b) la loro attribuzione esauriva il proprio rilievo nella disponibilità delle risorse accordate. Non era cioè criterio di valutazione curriculare di chi ne beneficiava.

Ma c'è di nuovo che entrambe queste ragioni sono oggi venute meno.

a) In epoca di estrema ristrettezza, l'intento in sé pienamente condivisibile di porre fine al finanziamento a pioggia per concentrare le risorse a beneficio soltanto di chi effettivamente fa ricerca, ha condotto a ridurre progressivamente il finanziamento ai Dipartimenti spostando alcune voci estremamente significative sui progetti di ricerca. Ad esempio, borse di dottorato e assegni di ricerca erano in misura ragionevole competenza dei Dipartimenti. Oggi, a fronte di una significativa erosione delle relative disponibilità, borse e assegni sono computabili tra le voci del finanziamento inerente ai P.R.I.N. Quest'ultimo finanziamento non è più frazionato e di entità contenuta ma, al contrario, è concentrato su pochi progetti e la sua entità è divenuta estremamente rilevante. In sintesi, moltissimo si può fare con tali risorse. Poche cose si possono fare senza di esse.

b) Nella generale incertezza su come saranno sostanziate e tradotti in previsione normativa i "criteri e parametri" che secondo il dettato della legge 240/2010 dovranno presiedere alla selezione dei commissari, prima, e dei candidati poi, ai fini delle procedure di abilitazione

nazionale e che, inevitabilmente, saranno anche adottati ai fini delle valutazioni degli Atenei determinanti la carriera e la progressione economica dei singoli docenti, ricorre un dato. Tanto in un parere reso dal CEPR in data 2 maggio 2011 quanto nel parere espresso pochi giorni orsono dall'ANVUR (entrambi facilmente reperibili in rete) ricorre una definizione del profilo dei docenti, ove qualità essenziali sono la capacità di attrarre finanziamenti e la capacità di gestire progetti di ricerca. Volendo tacere sulla non adeguatezza di un simile criterio, che meriterebbe una autonoma riflessione (il finanziamento pubblico dovrebbe essere la conseguenza e non la premessa di una positiva valutazione della produttività scientifica!), resta che si deve reputare altamente probabile che saranno condizionati dagli esiti della selezione dei P.R.I.N.:

- il reclutamento dei ricercatori e dei professori sotto il profilo delle qualità dei candidati;
- il medesimo reclutamento sotto il profilo della sorteggi abilità nelle commissioni;
- la valutazione dei dipartimenti ai fini della ripartizione del finanziamento ordinario;
- la valutazione dei singoli docenti ai fini dell'attribuzione di incentivi e scatti stipendiali.

Questo il rilievo che progressivamente sta assumendo il finanziamento alla ricerca. Se pure si sono già menzionate le ragioni che inducono a censurare l'attuale metodo di giudizio, su di esse è opportuno tornare poiché anche tale metodo – fino ad ora proprio soltanto dei procedimenti in oggetto – mostra ultimamente una inquietante tendenza espansiva. Elemento centrale ne è l'anonimato di valutatori i quali conoscono l'identità dei soggetti valutati. Si tratta, è bene chiarirlo subito, di un sistema non assimilabile alla *peer review* cieca utilizzata in altri Paesi. Prima ragione della cecità della valutazione è infatti che l'anonimato del soggetto valutato garantisce l'oggettività del giudizio. Tanto che proprio il rischio che il valutatore possa comunque intuire la paternità del lavoro ad esso sottoposto ha di recente indotto, negli Stati Uniti, a mettere in discussione l'efficienza generale del meccanismo: ove l'anonimato sia soltanto del valutatore – ciò che, si ripete, è regola dei nostri procedimenti – il risultato è esclusivamente un giudizio irresponsabile poiché chi l'ha reso resterà sempre ignoto.

Corollario dell'anonimato è la generale segretezza dalla quale sono protetti gli atti dei valutatori: non vi sono verbali pubblici che testimonino le motivazioni delle scelte operate; non sono pubblicati neanche i contenuti dei progetti finanziati.

Tendenza espansiva, si diceva. Ebbene lo stesso metodo è stato adottato per la c.d. VQR (valutazione della qualità della ricerca) che, attivata nei giorni scorsi, ha per finalità la valutazione della produzione scientifica dei Dipartimenti tramite quella dei singoli docenti dai quali ciascuno di essi è composto. Ancora una volta, i valutatori saranno anonimi a differenza

(ovviamente) dei valutati. Anche qui, dunque, un giudizio senza responsabilità. Questa volta finalizzato alla distribuzione di una quota di Fondo di Finanziamento Ordinario tra Atenei e, al loro interno, Dipartimenti. Comunque incidente sulla dignità scientifica dei docenti valutati. I principi ispiratori – si ribadisce - sono condivisibili. Il finanziamento a pioggia disincentiva l'impegno, appiattisce e favorisce impieghi non virtuosi delle risorse. È condivisibile il tentativo di delineare un sistema che penalizzi la carriera di chi non fa ricerca e lo emargini dalle scelte; è vieppiù vitale aumentare il peso della ricerca (e di chi la fa) nei meccanismi che presiedono o condizionano il governo delle strutture universitarie.

Ma la valutazione è una cosa seria. Valutare male produce il risultato esattamente opposto. Discutibile sarebbe nello specifico (se fosse possibile) l'anonimato bilaterale: ma non è certamente serio l'anonimato unilaterale. Non è serio né civile. Se poi il procedimento non è pubblico – ed è sottratto al giudizio anche soltanto di plausibilità da parte della comunità scientifica – tal sì da non essere in nessun modo verificabile, allora il risultato mette a rischio la complessiva capacità del sistema di produrre ricerca e conoscenza.